

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90028170174	NATURA DI LEGA 12 - ASSOCIAZIONI NON LUCROSCITE E COMITATI	
DENOMINAZIONE AIDO MALEGNO OSSIMO BOFINO LOZIO - ODV		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA CAVA 36		
C.A.P. 25053	COMUNE MALEGNO	PROV. BS

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MSCGRG59M06G247S	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME O VERO DENOMINAZIONE MASCHERPA GIORGIO	
DATA 02/03/2021	
IL FUNZIONARIO Operatore Angela Innocenzi	
UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT BRENO	

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



A.I.D.O.

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA - D.P.R. 15/01/96
SEZIONE INTERCOMUNALE DI MALEGNO OSSIMO BORNO LOZIO (BS)



Malegno, Febbraio 2021

OGGETTO: Variazione denominazione

Buongiorno,

sono Giorgio Mascherpa Presidente del gruppo Intercomunale Malegno Ossimo Borno Lozio con la presente comunico le seguenti variazioni:

-nuova denominazione A.I.D.O. Ass.ne italiana Donazione Organi, Tessuti e Cellule gruppo Intercomunale di Malegno **ODV (Organizzazione di Volontariato)**.

Il nostro statuto è unico e a livello nazionale ed è stato approvato in assemblea nazionale straordinaria in data 18.01.2020 e registrato all'agenzia delle entrate di Roma1 il 20.01.2020 N. 1364 serie IT.

In relazione a quanto sopra si trasmettono i seguenti documenti:

- mod. AA5/6 compilato da Giorgio Mascherpa Presidente del Gruppo
- statuto +verbale dove si evidenzia **ODV**
- carta d'identità del Presidente

In attesa di ricevere il **CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE CON ODV** resto a disposizione per eventuali chiarimenti e lascio qui di seguito il recapito telefonico della Presidente dell'AIDO Provinciale di Brescia Sig.ra Vittoria Mensi cell. 3334447217.

Distinti saluti

AIDO
MALEGNO - OSSIMO - BORNO - LOZIO
Via Cava, 36 - 25053 MALEGNO (BS)
Tel. 0304 344300

Il Presidente
Giorgio Mascherpa





A.I.D.O.

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA - D.P.R. 15/01/96
SEZIONE INTERCOMUNALE DI MALEGNO OSSIMO BORNO LOZIO(BS)



A.I.D.O. INTERCOMUNALE MALEGNO BORNO OSSIMO LOZIO

STATUTO APPROVATO IN ASSEMBLEA ANNUALE DEL:

21 LUGLIO 2020 PRESSO LA SEDE A.I.D.O DI MALEGNO

AIDO
MALEGNO - OSSIMO - BORNO - LOZIO
Via Cava, 36 - 25053 MALEGNO (BS)
Tel. 0364.344303





A.I.D.O.

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA - D.P.R. 15/01/96

SEZIONE INTERCOMUNALE DI MALEGNO OSSIMO BORNO LOZIO(BS)



SEDE: MALEGNO Via Cava 36
Aperta tutti i Giovedì dalle ore 20,00 alle 22,00
Cell.334.7612799



STATUTO
DI A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

L'A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - ODV fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, ha sede legale a Roma. È costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1. È una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità dell'A.I.D.O. sono:

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'Associazione:

- a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
 - b. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;
 - c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;
 - d. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
 - e. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
 - f. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli iscritti;
 - g. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.
2. A.I.D.O. può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.
4. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può instaurare rapporti, accordi e collaborazioni con Enti pubblici e soggetti privati.

Art.4 SOCI

1. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di A.I.D.O. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
 2. Sono Soci dell'A.I.D.O. le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l'A.I.D.O. per i fini istituzionali.
 3. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea. Il libro degli Associati di A.I.D.O. corrisponde al S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O. che è informatico).
 4. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 5. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali, o fino all'assemblea elettiva successiva, e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti se esterni all'Associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo di ogni livello. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 6. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla Sezione **Provinciale o similare** di appartenenza. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione e diventa effettivo con la restituzione dell'atto olografo. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo, a tutti i livelli, può deliberare l'espulsione degli associati per:
- a) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
 - b) inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
 - c) indegnità.
- Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata A.R. all'associato espulso. Avverso l'espulsione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 STRUTTURE

1. L'Associazione si articola in:
 - A.I.D.O. Nazionale
 - A.I.D.O. Regionali
 - Sezioni Provinciali, di Area Metropolitana, o Pluricomunali
 - Gruppi Comunali o Intercomunali

L'articolazione delle Strutture in ambito Regionale è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell'organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell'ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l'Associazione, anche prevedendo la costituzione di Sezioni Pluricomunali, Comprensoriali o Territoriali e la costituzione di Gruppi Intercomunali o Rionali.
2. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle A.I.D.O. Regionali.
3. L'Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione Provinciale o similare e di Gruppo Comunale o similare ha i seguenti organi:

- Assemblea;
 - Consiglio Direttivo;
 - Giunta di Presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale e provinciale);
 - Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale);
 - Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Organo di controllo, se istituito ai sensi dell'art. 30 C.T.S.;
 - Revisore Legale dei Conti, se istituito ai sensi dell'art. 31 C.T.S.;
 - Collegio dei Probiviri (obbligo solo a livello regionale e nazionale);
 - Collegio di Appello Nazionale dei Probiviri.
4. A livello di Gruppo Comunale o simile, il Collegio dei Revisori è facoltativo; ove non fosse stato eletto è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
 5. A livello di Gruppo Comunale e a livello Sezione Provinciale, o similari, il Collegio dei Probiviri, se mancante, è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
 6. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.
 7. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate; in merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
 8. A.I.D.O., nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo nonché ai dirigenti.
 9. Ai Consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.

Art. 7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea elettiva è formata:
 - a livello Gruppo Comunale o simile da tutti i Soci;
 - ai livelli Nazionale, Regionale e Provinciale o simile dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio Direttivo medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell'ultima Assemblea elettiva.
3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.
4. Ogni Assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
5. Hanno diritto al voto:
 - a livello Gruppo Comunale o simile i Soci;
 - a livello Sezione Provinciale o simile, Regionale e Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.
6. Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.

Art. 8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia è formata:
 - a livello Gruppo Comunale o simile dai Soci;
 - a livello Nazionale, Regionale e Provinciale o simile dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato.
 Ognuno di loro ha diritto a un voto.

2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 9, 10, 11 e 12 tutti comma 1).

Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
3. Spetta all'Assemblea Nazionale:
 - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo / Revisore Legale dei Conti;
 - c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
 - e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
 - f. l'approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
 - g. la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
 - h. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
 - i. quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e della Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e del Collegio di Appello Nazionale dei Proviviri;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti Provinciali o simili, o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Spetta all'Assemblea Regionale:
 - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo Regionale;
 - b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
 - c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Regionale;
 - d. l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
 - e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
 - f. la determinazione delle quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali o simili;
 - g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
 - h. quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale e della Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;
 - la nomina dei Delegati all'Assemblea Nazionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche nazionali;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 11 ASSEMBLEA PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. L'Assemblea elettiva provinciale o simile è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Comunali o simili o di un loro Delegato, o di un Referente di zona, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Spetta all'Assemblea Provinciale o simile:
 - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale o simile;

	b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti; c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare; d. l'approvazione degli impegni economici pluriennali; e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa provinciale come da indicazioni del Consiglio Direttivo Regionale adeguandoli alla situazione territoriale; f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Gruppi Comunali o similari; g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo; h. quando elettiva: - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o similare e della Commissione Verifica Poteri; - l'elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; - la nomina dei Delegati all'Assemblea regionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche regionali; - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.
	1. Art. 12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE
	1. L'Assemblea del Gruppo Comunale o similare è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci. È convocata annualmente dal Consiglio Direttivo. 2. Spetta all'Assemblea: a) l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale o similare; b) l'approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla Relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti; c) l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Comunale o similare; d) la programmazione dell'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Provinciale o similare da attuare nell'ambito territoriale; e) la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci; f) ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo; g) quando elettiva: - elegge i membri del Consiglio Direttivo Comunale o similare, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto; - nomina i Delegati all'Assemblea Provinciale o similare; - indica i Candidati alle cariche provinciali o similari; - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.
	Art. 13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE O SIMILARE
	1. L'Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione Provinciale o similare su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del Comitato promotore.
	Art. 14 ASSEMBLEA RICOSTITUTIVA
	1. Qualora si tratti di un'assemblea per ricostituire una struttura precedentemente esistente, si parla di assemblea ricostitutiva. 2. Nel caso di Assemblea ricostitutiva partecipano i delegati nominati nell'ultima assemblea elettiva o i soci se si tratta di ricostituzione di un Gruppo Comunale o similare.
	Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI
	1. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea. 2. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori. 3. I singoli Consigli Direttivi devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.

4. Ogni Consiglio Direttivo può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio ne dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Regionale per l'interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni).
5. I Consigli Direttivi intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.
6. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata - prorogabile una sola volta per uguale periodo - di tre mesi, cura l'ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l'applicazione da parte dei Consigli Regionali;
 - b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
 - c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Direttivo Regionale, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni o fino all'assemblea elettiva successiva.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
6. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
 - b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
 - c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
 - d. la promozione di convegni su temi specifici;
 - e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 - f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:
 - a. individua le linee guida dell'attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale;
 - b. coordina l'attività delle Sezioni con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;
 - c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale o simile, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni o fino all'assemblea elettiva successiva.
5. Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
6. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo Regionale:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Regionale;

- b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
- c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
- d. la promozione di convegni su temi specifici;
- e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
- g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale o similare:
 - a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le ASL/ASO. Ove nel territorio provinciale esistano più ASL/ASO coordina le attività svolte dai Gruppi Comunali o similari nei rapporti con le singole ASL/ASO;
 - b. coordina l'attività dei singoli Gruppi Comunali o similari controllandone il rispetto delle norme statutarie;
 - c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
 - d. conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi dei residenti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo A.I.D.O. secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, sempre in numero dispari.
3. Si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni (o fino all'assemblea elettiva successiva).
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale o similare elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
5. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo Provinciale o similare:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Provinciale o similare;
 - b. la realizzazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Provinciale o similare;
 - c. la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della Donazione in ambito provinciale o similare;
 - d. la promozione di convegni su temi specifici;
 - e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.
 - f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
6. Nel caso di inattività di un Gruppo Comunale o similare o di impossibilità di costituzione, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Direttivo Provinciale o similare può nominare un Referente per lo svolgimento dell'attività associativa.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1. A livello Gruppo Comunale o similare il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo per la successiva approvazione dell'Assemblea comunale, ai sensi di legge e, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
 - b. valida i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - c. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
 - d. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
 - e. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza;
 - f. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.
2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, sempre in numero dispari.

3. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni (o fino all'assemblea elettiva successiva).
4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; è facoltativo un Vice Presidente Vicario.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo. È organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.

In particolare:

1. a livello Nazionale:

- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la successiva approvazione dell'Assemblea Nazionale, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
- b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative a livello nazionale e internazionale;
 - elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
 - acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
 - la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio **Direttivo** Nazionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
 - la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
 - su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale, del quale esegue le delibere;
- d. attende all'ordinaria amministrazione.

2. a livello Regionale:

- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale per la successiva approvazione dell'Assemblea Regionale, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
- b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Regione;
 - le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Regionale.
- c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
 - acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
 - la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio **Direttivo** Regionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
 - su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Regionale, del quale esegue le delibere;
- d. attende all'ordinaria amministrazione.

3. a livello Provinciale o similare:

- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Provinciale o similare per la successiva approvazione dell'Assemblea Provinciale o similare, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
- b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Provincia; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
- c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
 - acquisto di beni di ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;

- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Provinciale o simile a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Provinciale o simile, del quale esegue le delibere;
- d. attende all'ordinaria amministrazione;
- e. vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O.).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell'organo superiore. È costituita a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza.
2. È la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'A.I.D.O. Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali o similari e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi delle attività di interesse sovraregionale/interprovinciale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
3. È convocata dal Presidente Nazionale/Regionale almeno tre volte l'anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.
4. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.
5. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art. 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l'ordine del giorno e fissa data e luogo in accordo con la Giunta di Presidenza.
4. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, da uno dei Vice Presidenti in base all'anzianità di iscrizione.
6. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.
7. Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza.
8. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta di Presidenza stessa in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.
9. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
10. Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1. Può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. In ogni caso vengono eletti dall'Assemblea due supplenti.
2. Dura in carica quattro anni e svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
4. Se l'organo è collegiale, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.
5. Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

6. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato l'organo di controllo, che sostituisce il presente Organo.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art 30 del C.T.S. l'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, così come di seguito regolato.
2. L'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale, rimane in carica 4 anni. Se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale e dalle Assemblee dei rispettivi livelli, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile e sono rieleggibili. In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento (se collegiale).
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
8. Il Presidente o il componente dell'Organo di Controllo partecipa di diritto all'Assemblea del livello di riferimento e viene invitato alle sedute del Consiglio Direttivo del livello di riferimento.

Art. 25 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Esso dura in carica per quattro anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello dalla prima Assemblea utile e dura in carica fino al termine del mandato.
3. Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
4. Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.
5. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.
6. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea di riferimento è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri giudica in primo grado al proprio livello i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.
4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.
5. Il Collegio dei Probiviri, in secondo grado, decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.

6. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale. 7. Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo della Struttura competente.
Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE
1. Si compone di tre membri più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all'Associazione. 2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionale. 3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente. 4. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili nel rispetto di statuto e regolamento.
Art. 28 LIBRI SOCIALI
1. A.I.D.O. adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme applicabili. 2. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa motivata richiesta scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni.
Art. 29 RISORSE
1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. L'A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da: - contributi dei Soci e di privati; - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione; - contributi di Organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse; - reddito del patrimonio; - altre entrate consentite. 3. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017. 5. A.I.D.O. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 30 BILANCIO
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del C.T.S. ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea. 3. È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.
Art. 31 BILANCIO SOCIALE
1. Nei casi previsti dalla legge, A.I.D.O. redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche

attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 32 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
2. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza del livello immediatamente superiore.
3. I membri del Consiglio Direttivo a qualsiasi livello sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti del livello superiore.
4. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l'incarico di Presidente e Segretario dell'Assemblea del livello di riferimento.
5. Le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi con lo stesso ruolo all'interno dello stesso livello, ad eccezione dei Presidenti e Vice Presidenti dei gruppi Comunali o similari che non hanno limiti di mandato. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli parziali.
6. Le cariche del Revisore dei Conti a tutti i livelli non sono compatibili con le cariche degli Organi previsti dagli art. 23-24-25 e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore.
7. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI

1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell'Assemblea Regionale.
2. I Consigli Direttivi Regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell'organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali

Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall'articolo 34 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento ad eccezione di diverse disposizioni di Legge.

Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea Nazionale Ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello statuto).

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo settore ed in particolare dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o

l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Francesco MADEO
NOTAIO
Via Cola di Rienzo n. 211 - 00192 -
Roma

Repertorio n. 689 ----- Raccolta n. 428

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA -----

----- "A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione -----

----- di Organi, Tessuti e Cellule" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaveinti, il mese di gennaio, il giorno diciotto: -----

----- (18 gennaio 2020), -----

In Roma, Via di Mura del Gallo n. 113, all'interno dell'Edi- -----

ficio "Casa Isa Mei", presso l'Auditorium "Don Sebastiano Plac- -----

ido", alle ore quattordici e minuti venti. -----

Intenti a me Francesco MADEO, Notaio in Roma, con Studio in -----

Via Cola di Rienzo n. 211, iscritto presso il Collegio Nota- -----

rile del Distretto Riunito di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- E' PRESENTE LA SIGNORA: -----

PETRIN Flavia, nata a Venezia il giorno 11 maggio 1963, don- -----

ciliata per la carica presso la sede in seguito indicata, la -----

quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro- -----

prio ma nella sua qualità di Presidente Nazionale e come ca- -----

le legale rappresentante della: -----

----- "A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione -----

----- di Organi, Tessuti e Cellule" -----

----- in breve denominata "A.I.D.O.", -----

con sede nazionale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 243, codi- -----

ce fiscale 80028810109, indirizzo di posta elettronica "aido- -----

nazionale@aido.it", Associazione non riconosciuta come perso- -----

ne giuridica: -----

----- avente natura di Associazione di Volontariato e come ca- -----

le iscritta al relativo Registro della Regione Lazio di cui -----

all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991 n. 246 "Legge qua- -----

dro sul volontariato", con determinazione n. 6343 del 31 ot- -----

tobre 2009; -----

----- qualificata Organizzazione non lucrative di utilità so- -----

ciale - ONLUS di diritto; -----

----- che in seguito potrà essere chiamata, per brevità, come "En- -----

te" o "Associazione" o "A.I.D.O.". -----

----- E' ALTRESI' PRESENTE -----

POZZI Leonida, nato a Bergamo il 3 aprile 1936, residente in -----

Cuneo (AO), Via del Giardino n. 2, codice fiscale P23 LND -----

36003 A784R. -----

----- le Nazioni sono certo -----

----- della identità personale dei detti comparanti, -----

----- di cittadinanza italiana. -----

----- *** -----

----- DICHIARAZIONI PRELIMINARI -----

----- DEL PRESIDENTE NAZIONALE -----

----- E LEGALRAPPRESENTANTE -----

La Signora PETRIN Flavia, nella sua qualità, -----

----- DICHIARA PRELIMINARMENTE: -----

----- che i dati identificativi dell'"Ente" sono esattamente -----

quelli sopra riportati; -----

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di ROMA I

Il 20/01/2020
N. 1364
SURI/17



--- di essere Presidente Nazionale dell'Ente" per essere stata nominata alla predetta carica, per il mandato quadriennale 2016-2020, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente" sedendo in data 21 giugno 2016, in virtù dell'articolo 15 dello Statuto all'epoca vigente; -----

--- che lo Statuto dell'Ente" - da ultimo approvato - è composto da 36 (trentasei) articoli inclusa la Norma transitoria e finale ed è, tanto quanto in appresso specificato, quello approvato in data 21 giugno 2016 di cui al verbale in pari data e foglio del Notaio Alberto D'ABBICCO di Gioia del Colle, Rep. n. 34496/35992, registrato all'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle in data 28 giugno 2016 al n. 6967, al quale lo Statuto predetto venne allegato sotto la lettera "B", e su di esso operano le modifiche di cui alla presente seduta Assembleare (e, pertanto, nel corso del presente atto esso sarà chiamato anche semplicemente come "Statuto"); -----

--- che con la richiamata Assemblea del 21 giugno 2016, l'A.I.D.C. ha inteso adottare le modifiche cosiddette "inderogabili" di cui al "Codice del Terzo Settore (CTS)" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) con riferimento allo Statuto, fino a quel momento in essere, di cui all'Assemblea Straordinaria in data 10 giugno 2016, di cui al verbale redatto dal Notaio Massimo Maria FANVINO ROSATI di Roma in pari data Rep. n. 59482, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 20 giugno 2016 al n. 18193 serie 17, il cui testo aggiornato è stato depositato con l'annesso relativo Regolamento, da ultimo, in atti del detto Notaio con verbale in data 16 settembre 2016, Rep. n. 58616/21004, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 21 settembre 2016 al n. 26493 serie 17; -----

--- che tale nuovo "Statuto", così come risulta dal relativo sopra citato verbale del Notaio Alberto D'ABBICCO di Gioia del Colle, è stato approvato con piena d'atto dell'Assemblea che l'approvazione stessa è fatta sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non ancora istituito; -----

--- che il "Statuto", come sopra adottato dall'Associazione in data 21 giugno 2016, contiene all'art. 36, comma 2, la seguente clausola transitoria: "Fino a che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore". in coerenza con il regime transitorio dettato dal D. Lgs. 117/2017 (in particolare artt. 101 e 104) in relazione agli enti non qualificati

di Organizzazione di Volontariato (correttiva natura dell'Associazione A.I.D.O., iscritta al Registro regionale - Regione Lazio);

--- in tale prospettiva, dal predetto verbale, risulta espressamente che "fino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'eventuale acronimo "Onlus" che sarà sostituito dal nuovo acronimo "ODV" solo con l'iscrizione del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni";

--- che il Regolamento vigente è quello depositato al predetto verbale del Notaio Massimo Maria PANVINI ROGATI di Roma in data 16 settembre 2016, Rep. n. 58616 (e, pertanto, nel corso del presente atto esso sarà chiamato anche semplicemente come "Regolamento");

--- che è stata regolarmente convocata in prima convocazione per le ore 8.00 (sei e minuti zero) di ieri 17 gennaio 2020 (diciassette gennaio dueimillesanti) e in seconda convocazione per le ore 13.00 (tredici e minuti zero) di oggi, a mezzo di Comunicazione a firma del Presidente Nazionale in data 18 novembre 2019 prot. n. 306/19/FF/rg, la IX Assemblea Nazionale dell'"A.I.D.O." medesima, cui ha fatto seguito la comunicazione via mail in data 9 dicembre 2019 relativa al luogo di convocazione con allegata la scheda prenotazioni e la scheda informativa, per dirottarsi sul seguente

----- Ordine del Giorno: -----

- 1) Presentazione verbale Commissione Verifica Esteri per l'accreditamento dei delegati;

- 2) Elezione fra i non candidati:

a) Presidente dell'Assemblea;

b) uno o più vice Presidenti, Segretari e Questori di sala.

- 3) Modifiche Statuto e Regolamento;

- Presentazione;

- Approvazione;

- Ratifica notarile;

--- che la prima convocazione è andata deserta.

----- *** -----

----- PRESIDENZA -----

Tutto ciò dichiarato preliminarmente, la comparso signora PETRIN Flavia, nella sua predetta qualità:

--- dichiara e fa constare che l'Assemblea è presieduta dal Presidente, che non può essere essa stessa;

--- dà atto, pertanto, che - a seguito dell'eventuale svolgimento del punto 2) all'Ordine del Giorno (e, previamente, del punto 1) - è stato eletto alla carica di Presidente della presente Assemblea, ne ha assunto il predetto incarico e vi è tuttora insediato al qui comparso signor ROZZI Leonida, nome sopra generalizzato (ora innanzi per brevità denominato più semplicemente "Presidente dell'Assemblea"), e di, per quanto occorra, altresì atto che, sempre con riferimento al



punto 2) all'Ordine del Giorno, sono stati eletti anche il vice Presidente, il Segretario e i Questori di sala; -----
--- fa quindi richiesta a me Notaio di assistere, redigendone il relativo verbale, alla predetta Assemblea della "Associazione" - che attesta essere riunita in questo luogo e giorno - con riguardo al solo punto 3) dell'Ordine del Giorno, con ciò anche adempiendo alle disposizioni relative alla nomina del Segretario dell'Assemblea. -----

Io Notaio aderisco a quanto sopra richiesto e do atto di quanto segue. -----

*** -----
DICHIARAZIONI, COSTATAZIONI
E ATTESTAZIONI -----

DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA -----

Prendendo la parola, il Presidente dell'Assemblea -----

DICHIARA -----

di confermare e voler rendere proprie tutte ed ognuna delle dichiarazioni come sopra rese dal Presidente Nazionale PEIRAN Flavia e si rinnova, per quanto occorre, la richiesta di assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea Nazionale Straordinaria della predetta "Associazione" - in questo giorno e luogo - con esclusivo riguardo al punto 3 dell'Ordine del Giorno sopra riportato; -----

DICHIARA, CONSTATA E FA COSTATARE CHE: -----

--- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ed il relativo avviso trasmesso ai Presidenti Regionali per avvisare i Delegati in tempo utile; -----

--- che i primi due punti all'Ordine del Giorno sono già stati trattati precedentemente e senza la presenza di me Notaio; -----

--- a norma dell'articolo 7 i rispettivi punti 1 e 5 dello Statuto allegato al citato verbale del Notaio Massimo Maria PANVINI ROGATI di Roma in data 10 giugno 2016 non modificati, per quanto qui di interesse, nel nuovo Statuto approvato il 21 giugno 2019 di cui al verbale del Notaio Alberto D'ADAMO pari data, ed applicabili anche alla presente Assemblea Straordinaria; -----

* l'Assemblea è formata, a livello nazionale, dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento (punto 1); -----

* hanno diritto al voto nell'Assemblea elettiva a livello Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri (punto 5); -----

--- a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Verifica Poteri per l'accreditamento dei delegati, di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno della presente Assemblea Straordinaria, che egli dà atto essersi ritualmente svolto, risultano attualmente presenti, ai sensi di legge e di Statuto, numero 73 (settantatré) aventi diritto, come consta dal verbale che, debitamente firmato come esso Presidente del-

L'Assemblea afferma, è stato acquisito agli atti dell'"Associazione" ed altresì così come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente dell'Assemblea mi consegna debitamente firmato e che in Notaio ritiro ed allego al presente atto sotto la lettera "A";

--- contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri non sono stati mossi ricorsi alla Presidenza di cui all'articolo 7, comma 9, del "Regolamento";

--- tutta la relativa documentazione relativa ai Delegati è stata acquisita agli atti sociali, previo esame sulla loro regolarità effettuato dal Presidente;

--- con sono altresì presenti i Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proibitori, come risulta dal già allegato foglio delle presenze in unico innesto;

--- le modifiche allo "Statuto" sono adottate dall'Assemblea, la quale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, decorsa almeno ventiquattrore ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti ad hanno diritto al voto i presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri;

--- l'indicato numero dei Delegati presenti integra la maggioranza necessaria per la valida costituzione della presente Assemblea Straordinaria, nonché per la valida approvazione delle modifiche statutarie, per le quali - ai sensi dello Statuto - è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto con ciò intendendosi - sempre ai sensi dello Statuto - coloro che sono presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri, a fronte - fra l'altro - dell'asserzione di una specifica disciplina dell'Assemblea Straordinaria;

--- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, fermo restando le risultanze dell'attività della Commissione Verifica Poteri;

--- che tutti i partecipanti dichiarano di essere sufficientemente informati su quanto concernente al punto 3 dell'Ordine del Giorno e di non opporsi alla trattazione;

--- in definitiva, che la presente Assemblea Straordinaria regolarmente formata, validamente costituita ed idonea a deliberare sul sopra richiamato terzo punto all'Ordine del Giorno, che pone pertanto in trattazione.

DISCUSSIONE

Quindi il medesimo Presidente dell'Assemblea, introducendo la discussione,

RAPPRESENTA ALL'ASSEMBLEA STESSA QUANTO SEGUE:

--- l'"A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule" ha già provveduto - con la sopra richiamata Assemblea del 21 giugno 2019 - a conformare il proprio "Statuto" alla normativa di cui al "Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017)

successive modifiche e integrazioni; -----

--- tale recente adeguamento alla disposizioni di legge del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) è stato deliberato al fine di consentire ad A.T.D.O. di mantenere la qualifica di OdV nel contesto della Riforma del terzo settore, in tutti i suoi livelli territoriali. Ad oggi si è in attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo settore, nella cui sezione "Organizzazione di volontariato" A.T.D.O. sarà iscritta, con relativo deposito dello Statuto;

--- più precisamente, avuto riguardo alle Organizzazioni di Volontariato e alla ONLUS: -----

* l'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore concedeva alle ONLUS, alle OdV (ed altresì alle APS), già iscritte - come l'A.T.D.O. - nei relativi registri alla data di entrata in vigore dello stesso Codice, il termine di 18 (diciotto) mesi per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni e, con apposita disposizione agevolativa, prevede che, entro il medesimo termine, tali enti "possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria"; -----

* sul punto della disciplina degli adeguamenti statutari è intervenuta dapprima la Circolare del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese, firmata digitalmente dal Direttore Generale Alessandro Lombardi, in data 27 dicembre 2018 numero 20, e quindi, a cura del medesimo, la circolare in data 30 maggio 2019 numero 13, perentorie ulteriori chiarimenti, alla quale, per gli aspetti extra-fiscali si fa integrale rinvio; -----

* in deroga a quanto disposto dal comma secondo dell'articolo 101 del CTS, circa il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti delle ONLUS, delle OdV (ed altresì delle APS), è intervenuto l'articolo 43, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale ha fissato tale termine alla data al 30 giugno 2020; -----

* inoltre, sul piano fiscale, per ciò che concerne in particolare le ONLUS, le OdV (ed altresì delle APS), l'Agenzia delle Entrate, con la propria risoluzione n. 85/E del 25 ottobre 2019, ha fornito il suo chiarimento circa il fatto che si possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme relative a tali figure, sempre che esse siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma secondo dell'articolo 104 del CTS, anche nel caso in cui non si proceda ad adeguare lo Statuto entro il predetto termine del 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice; -----

* in ipotesi di mancato adeguamento dello Statuto, dopo il 30 giugno 2020, l'"A.T.D.O." sarebbe confinata - con la con

figurazione anche statutaria a quel momento posseduta - nella disposizione dell'articolo 54 del CTS, che stabilisce che "gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso dagli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore" ed altresì che "gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centotrenta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione";

* si precisa che l'approvazione dallo "Statuto" intervenuta con l'Assemblea dello scorso 21 giugno 2019 consentirà, in quanto conforme alla normativa in materia, l'iscrizione nel RUNTS stesso, nei modi e termini fissati dalla relativa normativa, fermo restando:

** con riferimento alle ONLUS, che è stabilito che la relativa normativa (D.Lgs. 460/1997) rimarrà in vigore fino al primo periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del RUNTS e al pervenimento dell'autorizzazione alla riforma da parte della Commissione europea;

** con riferimento alle OdV, che:

*** il CTS abroga e sostituisce la legge n. 266/1991 e che, pertanto, è già in vigore la normativa del CTS stesso per quella parte non collegata all'istituzione del RUNTS;

*** il CTS definisce il volontario e l'attività di volontariato all'art. 17, comma 2, per il quale: "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà";

--- fermo quanto sopra, la "A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule" intende quindi, nell'odierna seduta assembleare, modificare il testo del proprio "Statuto" approvato in data 21 giugno 2019 di cui si verbale in pari data a rogito del Notaio Alberto D'ASSICCO di Gioia del Colle, Rep. n. 34446/15992, nel senso di apportarvi alcune modifiche, aggiunte, integrazioni ed eliminazioni che riguardano un livello di scelta discrezionale dell'"Ente" nel senso che esse non si configurano quali adempimenti obbligatori imposti dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Riforma del Terzo Settore, di cui alla legge n. 106/2016 e D.Lgs. 117/2017.



seppure taluni degli interventi proposti si connettano con le disposizioni di detti corpi normativi; -----

--- le modifiche di cui trattasi, rispettando l'articolo 30 del "Regolamento", sono state sottoposte al parere preventivo alla Giunta di Presidenza e alla Conferenza dei Presidenti riunite in seduta congiunta in data 10 novembre 2019 e, quindi, sottoposte al Consiglio Nazionale in data 16/17 novembre 2019, che, con motivato parere, ha convocato la presente Assemblea Straordinaria per le relative determinazioni; -----

--- è seguito di tutto quanto sopra, è stata elaborata una stesura dello Statuto, composta di 37 (trentasette) articoli, precedentemente messa a disposizione dei Presidenti regionali per l'invito ai Delegati; -----

--- tutto il lavoro è stato svolto nella consapevolezza che una riorganizzazione associativa, per quanto necessaria allo sviluppo dell'Associazione, non è al momento possibile essendo ancora in corso l'iter parlamentare di approvazione della maggior parte dei Decreti attuativi del D.Lgs. 117/2017 e, per questa ragione, le modifiche proposte hanno a volte una valenza di transitorietà, in attesa della definizione delle norme di riferimento da parte dello Stato. Al contempo si è inteso rispondere al diritto dei dirigenti territoriali e delle intere associazioni, in tutte le loro componenti, di avere regole di riferimento precise e in grado di soddisfare i bisogni di A.T.O.O. in questo momento per l'esclusivo bene dell'Associazione; -----

--- più precisamente si propone all'Assemblea di approvare le seguenti modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni:

- nell'Articolo 3, riguardante le ATTIVITA': -----

* di aggiungere - dopo la lettera g) delle attività svolte in particolare dall'Associazione - un comma 2 riguardante la possibilità per A.T.O.O. di svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, in modo tale che l'attuale ultima disposizione del predetto Articolo 3 divenga il comma 3; -----

* di aggiungere un comma 4, riguardante la possibilità per l'Associazione di instaurare rapporti, accordi e collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati; -----

- nell'Articolo 4, riguardante i SOCI: -----

* di assegnare la numerazione di comma 3 al periodo che inizia con le parole "In deroga all'art. 24"; -----

* di inserire un nuovo comma (numero 4) recante la disciplina del volontariato quale emergente dal D.Lgs. 117/2017, nel senso di prevedere, in particolare, che il volontario svolge la sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; -----

* nel comma 5 (già comma 3 nello Statuto approvato il 21 giugno 2019) di inserire, dopo la parola "quadriennali" le parole "o fino all'assemblea relativa successiva", le parole "Re-

visore legale", le parole "dei Conti", altresì di sostituire la parola "aderenti" con la parola "volontari", di eliminare il periodo "Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, o qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale, è incompatibile con la qualità di socio" e di inserire, in suo luogo, il periodo "La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria";

* nel comma 6 (già comma 4 nello Statuto approvato il 21 giugno 2019) di inserire, dopo le parole "dandone comunicazione scritta alla Sezione", le parole "Provinciale o similare", altresì di eliminare nell'ultimo capoverso (con riferimento alle modalità di comunicazione del provvedimento di espulsione) le parole "o consegnato a mano" e di inserire l'acronimo "A.R." dopo la parola "raccomandata" ed infine di inserire dopo le parole "Collegio dei Proibiviri" la parola "competente";

nell'Articolo 5, riguardante le STRUTTURE:

* nel comma 1, di inserire (nell'elenco delle articolazioni dell'Associazione) nell'elenco delle Sezioni Provinciali anche "di Area Metropolitana, o Pluricomunali" e nell'elenco dei Gruppi Comunali anche "Intercomunali";

* di inserire un nuovo comma (numero 2), recante la previsione che "Le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle A.L.R.G. Regionali", in modo tale che l'attuale comma 2 divenga il comma 3;

* nel comma 3, già comma 2 nello Statuto approvato il 21 giugno 2019, di sostituire l'acronimo "O.T.S." con "C.F.S.", di inserire, nel primo periodo, dopo le parole "L'Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione", le parole "Provinciale o similare", altresì di inserire, sempre nel primo periodo, dopo la parola "Gruppo", le parole "Comunale o similare", di inserire inoltre nell'elenco relativo al Collegio dei Revisori dei Conti le parole "Revisore o" prima delle parole "Collegio dei Revisori dei Conti", eliminando nell'elenco del Collegio dei Revisori dei Conti le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sostituendole con le parole "Revisore Legale dei Conti", infine di inserire nell'elenco relativo al Collegio dei Proibiviri le parole "(obbligo solo a livello regionale e nazionale)" dopo le parole "Collegio dei Proibiviri";

* nel comma 4, già comma 3 nello Statuto approvato il 21 giugno 2019, di inserire tra le parole "A livello" e "Gruppo" la preposizione "di", altresì di inserire dopo la parola "Gruppo" le parole "Comunale o similare";

* nel comma 5, già comma 4 nello Statuto approvato il 21 giugno 2019, di inserire tra le parole "A livello" e "Gruppo"



la preposizione "di", altresì di inserire dopo la parola "Gruppo" le parole "Comunale e a livello Sezione Provinciale, o similari", infine di inserire dopo le parole "il Collegio dei Proibitori" le parole "se mancante";

* di rinumerare l'attuale comma 5 in comma 6, nel testo invariato come approvato il 21 giugno 2019;

* nel comma 7, già comma 6 nello Statuto approvato il 21 giugno 2019, di sostituire le parole "gli amministratori" con le parole "i Consiglieri", altresì di sostituire, alla fine del comma, le parole "cod. civ." con le parole "Codice Civile";

* di rinumerare l'attuale comma 7 in comma 8, nel testo invariato come approvato il 21 giugno 2019, salva la sostituzione delle parole "degli organi di amministrazione e" con le parole "del Consiglio Direttivo e degli Organi di";

* di aggiungere un nuovo comma 9, riportandovi il testo dell'attuale ultima disposizione dell'art. 5 dello Statuto approvato il 21 giugno 2019, ivi sostituendovi le parole "Agli amministratori" con le parole "Ai Consiglieri";

- nell'Articolo 7, riguardante l'ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO:

* nel comma 1, di inserire, al primo alinea, dopo la parola "Gruppo" le parole "Comunale e similare", altresì di inserire, al secondo alinea, dopo la parola "Provinciale" le parole "o similare";

* nel comma 2, di inserire dopo le parole "su decisione del Consiglio" la parola "Direttivo", altresì di inserire alla fine del secondo periodo, dopo la parola "Assemblea", la parola "elettiva";

* nel comma 3, di inserire, al primo alinea, dopo la parola "Gruppo" le parole "Comunale o similare", altresì di inserire, al secondo alinea, dopo la parola "Sezione" le parole "Provinciale o similare";

- nell'Articolo 8, riguardante l'ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO:

* nel comma 1, di inserire, al primo alinea, dopo la parola "Gruppo" le parole "Comunale e similare", altresì di inserire, al secondo alinea, dopo la parola "Provinciale" le parole "o similare";

- nell'Articolo 9, riguardante l'ASSEMBLEA NAZIONALE:

* nel comma 1, di inserire dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo";

* nel comma 2, di inserire dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo";

* nel comma 3, di inserire - alla lettera a. - dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo", altresì di inserire - alla lettera b. - dopo le parole "dalla relazione" le parole "del Relatore", di sostituire inoltre l'attuale testo della lettera b. dell'art. 9 dello Statuto approvato il 21 giugno 2019 con il seguente periodo "b. ogni altro compito che non

rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo", di modo tale che l'attuale lettera h. del predetto Articolo 9 divenga la lettera i., di inserire, al primo alinea della lettera i. (già lettera h.) dopo la parola "Consiglio" la parola "Direttivo", di inserire inoltre, al secondo alinea della predetta lettera i. (già lettera h.), dopo la parola "elezione" le parole "del Revisore o", infine di sostituire, al terzo ed ultimo alinea della lettera i. (già lettera h.), le parole "del soggetto incaricato della revisione" con le parole "del Revisore"; -----

- nell'Articolo 10, riguardante l'ASSEMBLEA REGIONALE: -----

* nel comma 2, di inserire, dopo le parole "Presidenti Provinciali", le parole "o similari"; -----

* nel comma 3, di inserire, alla lettera e., dopo la parola "Consiglio" la parola "Direttivo", altresì di inserire alla lettera f., dopo le parole "Sezioni Provinciali", le parole "o similari", di sostituire inoltre l'attuale testo della lettera g. dell'art. 10 dello Statuto approvato il 21 giugno 2019 con il seguente periodo "ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo", di modo tale che l'attuale lettera g. del predetto Articolo 10 divenga la lettera h., di inserire inoltre, al secondo alinea della predetta lettera h. (già lettera g.), dopo la parola "elezione" le parole "del Revisore o", infine di sostituire, al quarto ed ultimo alinea della lettera h. (già lettera g.), le parole "del soggetto incaricato della revisione" con le parole "del Revisore"; -----

- nell'Articolo 11, riguardante ora l'ASSEMBLEA PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE già "ASSEMBLEA PROVINCIALE E PLURICOMUNALE": -----

* nel comma 1, di inserire dopo la parola "provinciale" le parole "o similari"; -----

* nel comma 2, di inserire dopo le parole "Gruppi Comunali" le parole "o similari"; -----

* nel comma 3, di sostituire, al primo periodo, la parola "pluricomunale" con le parole "o similari", altresì di inserire, alla lettera a., dopo le parole "Consiglio Direttivo", le parole "Provinciale o similari", di inserire, alla lettera b., dopo le parole "dalla relazione", le parole "del Revisore o", di inserire inoltre, alle lettere c. ed e., dopo la parola "Consiglio", la parola "Direttivo", di inserire alla lettera c. dopo la parola "Provinciale" le parole "o similari", di inserire, alla lettera f., dopo le parole "Gruppi Comunali" le parole "o similari", di sostituire inoltre l'attuale testo della lettera g. dell'art. 11 dello Statuto approvato il 21 giugno 2019 con il seguente periodo "ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo", di modo tale che l'attuale lettera g. del predetto Articolo 11 divenga la lettera h., di inserire inoltre, alla prima alinea della lettera



ra h. (già lettera q.) dopo la parola "Consiglio" la parola "Direttivo" e di inserire dopo la parola "Provinciale" le parole "o similare", altresì di inserire alla seconda alinea della predetta lettera h. (già lettera q.), dopo la parola "elezione" le parole "del Revisore o" e di eliminare le parole "ed il Collegio dei Prohivari", infine di sostituire, alla quarta ed ultima alinea della lettera h. (già lettera q.), le parole "del soggetto incaricato della revisione" con le parole "del Revisore";

- nell'Articolo 12, riguardante ora l'"ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE", già "ASSEMBLEA DEL GRUPPO":

* nel comma 1, di inserire dopo le parole "l'Assemblea del Gruppo", le parole "Comunale o similare";

* nel comma 2, di inserire - alla lettera a) - dopo le parole "Consiglio Direttivo" le parole "Comunale o similare", altresì di inserire - alla lettera b) - dopo la parola "dalla Relazione" le parole "del Revisore", inoltre di inserire - alla lettera c) - dopo le parole "Consiglio Direttivo" le parole "Comunale o similare", di inserire - alla lettera d) - dopo le parole "Assemblea Provinciale" le parole "o similare", di aggiungere una nuova lettera f) recante il seguente periodo "ogni altro compito che non ricorra per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo", di aggiungere inoltre una nuova lettera g) riportandovi il testo dell'attuale comma 3 del predetto art. 12 dello Statuto approvato il 21 giugno 2019 - comma che viene eliminato in particolare sostituendo le parole "ogni quattro anni" con le parole "quando elettiva", inserendo una prima alinea il cui testo ricalca la lettera a) del predetto e attuale comma 3 ma aggiungendo dopo le parole "Consiglio Direttivo" le parole "Comunale o similare, del Revisore o", inserendo altresì una seconda alinea il cui testo ricalca la lettera b) del predetto e attuale comma 3 ma aggiungendo dopo le parole "Assemblea Provinciale" le parole "o similare", inserendo ancora una terza alinea il cui testo ricalca la lettera c) del predetto e attuale comma 3 ma aggiungendo dopo le parole "cariche provinciali" le parole "o similare", infine inserendo una quarta alinea il cui testo ricalca la lettera d) del predetto e attuale comma 3 ma sostituendo le parole "del soggetto incaricato della revisione" con le parole "del Revisore";

- nell'Articolo 13, riguardante ora l'"ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE O SINGOLARE", già "ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO":

* nel comma 1, di inserire dopo la parola "Sezione" le parole "Provinciale o similare";

* di introdurre un nuovo Articolo 14 dal titolo ASSEMBLEA RICOSTITUTIVA costituito da due articoli del seguente tenore:
"1. Qualora si tratti di un'assemblea per ricostituire una struttura precedentemente esistente, si parla di assemblea

ricostruttiva. -----

2. Nel caso di Assemblea ricostruttiva partecipano i delegati nominati nell'ultima assemblea elettiva. -----

* di rinumerare conseguentemente in avanti tutti gli articoli dal 14 al 36, inclusi, in modo tale che essi divengano rispettivamente dal 15 al 37, invariati tutti i titoli, salvo l'attuale articolo 17 (ora CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE) che assume il titolo "CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE AREA METROPOLITANA E INTERCOMUNALE" (come articolo 18), l'attuale articolo 18 (ora CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE) che assume il titolo "CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE" (come articolo 19), l'attuale articolo 22 (ora CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI) che assume il titolo "REVISORI DEI CONTI" (come articolo 23) e l'attuale articolo 28 (ora RISORSE ECONOMICHE) che assume il titolo "RISORSE" (come articolo 29); -----

- nell'Articolo 15 (post rinumerazione), riguardante i CONSIGLI DIRETTIVI: -----

* al comma 3 di inserire fra le parole "Consigli" e "devono" la parola "Direttivi"; -----

* al comma 4 di inserire fra le parole "Consiglio" e "può" la parola "Direttivo"; -----

* al comma 5 di inserire fra le parole "Consigli" e "intestengono" la parola "Direttivi"; -----

* al comma 6 di inserire fra le parole "Consiglio" e "della struttura" la parola "Direttivo"; -----

* di inserire un nuovo comma 7 del seguente tenore: "La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo." -----

- nell'Articolo 16 (post rinumerazione), riguardante IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: -----

* al comma 2 di inserire fra le parole "Consiglio" e "Regionale" la parola "Direttivo", di inserire dopo la predetta parola "Regionale", l'incidentale "indipendentemente dal numero di anni"; -----

* al comma 4 di inserire tra le parole "il Consiglio" e "si riunisce" la parola "Direttivo Nazionale", nonché di inserire dopo le parole "quattro anni" la parola "e fino all'assemblea elettiva successiva."; -----

* al comma 5 di inserire tra la parola "Consiglio" e la parola "dilogge" la parola "Direttivo Nazionale"; -----

* al comma 6 di inserire dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo Nazionale", di inserire altresì una nuova lettera f. recante la seguente formulazione "La validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea", inserendo ancora una nuova lettera g. recante la seguente formulazione "La variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entra-

te", infine eliminando l'attuale comma 7;

- nell'Articolo 17 (post rinumerazione), riguardante IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE:

* al comma 2 di inserire tra le parole "Sezione Provinciale" e le parole "a condizione che" le parole "o similare, indipendentemente dal numero di soci,";

* al comma 4 inserendo tra le parole "il Consiglio" e la parola "si riunisce" le parole "Direttivo Regionale, nonché inserendo dopo le parole "quattro anni" le parole "o fino all'assemblea elettiva successiva,";

* al comma 5 inserendo tra le parole "il Consiglio" e la parola "elegge" le parole "Direttivo Regionale";

* al comma 6 inserendo dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo Regionale", nonché aggiungendo una nuova lettera f. recante la seguente "la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea", inserendo ancora una nuova lettera g. recante la seguente formulazione "la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate", infine eliminando l'attuale comma 7;

- nell'Articolo 18 (post rinumerazione), riguardante IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE:

* al comma 1 inserendo dopo le parole "Sezione Provinciale" le parole "o similare", inserendo altresì alla lettera a. tra le parole "Gruppi" e le parole "nei rapporti" le parole "Comunali o similari", inserendo alla lettera b., tra le parole "Gruppi" e la parola "controllandone" le parole "Comunali o similari";

* al comma 2, inserendo dopo le parole "Consiglio Direttivo Provinciale" le parole "o similare";

* al comma 3 sostituendo le parole "quattro" con le parole "due", nonché inserendo dopo le parole "quattro anni" le parole "(o fino all'assemblea elettiva successiva)";

* al comma 4 inserendo tra la parola "Consiglio" e la parola "elegge" le parole "Direttivo Provinciale o similare";

* al comma 5 inserendo al primo, secondo e terzo alinea le parole "o similare" dopo la parola "Provinciale", inserendo dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo Provinciale o similare", altresì inserendo una nuova lettera f. recante la seguente "la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea", inserendo ancora una nuova lettera g. recante la seguente formulazione "la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate", nonché eliminando l'attuale comma 6, di modo tale che l'attuale comma 7 divenga comma

6, inserendo tra le parole "Comunale" e le parole "o 3) impossibilità" del comma 6 (già comma 7) le parole "o similare", infine inserendo tra le parole "Provinciale" e "può nominare" le parole "o similare";

- nell'Articolo 19 (post rinumerazione), riguardante il CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE:

• al comma 1 inserendo dopo le parole "Gruppo Comunale" le parole "o similare", inserendo altresì un nuovo testo della lettera b. (del seguente tenore: b. valida e idonea consentiva e preventiva da presentare in Assemblea), sicché le attuali lettere "b. - c. - d. - e." divergono rispettivamente "a. - d. - e. - f.";

• al comma 2 inserendo dopo la parola "Gruppo" le parole "Comunale o similare";

• al comma 3 inserendo dopo la parola "Consiglio" le parole "Direttivo del Gruppo Comunale o similare", sostituendo altresì la parola "tre volte ogni due mesi" con le parole "due volte l'anno" e inserendo al termine del comma una parentesi così formulata (e fino all'assemblea elettiva successiva).

• eliminando il comma 5.

- nell'Articolo 20 (post rinumerazione), riguardante LA GIUNTA DI PRESIDENZA:

• al punto 1. intitolato "A livello Nazionale", inserire fra le parole "Consiglio" e "Nazionale" la parola "Direttivo" alla lettera a), alla lettera b), secondo alinea, alla lettera c), terzo alinea e quinto alinea;

• al punto 2. intitolato "a livello Regionale", inserire fra le parole "Consiglio" e "Regionale" la parola "Direttivo" alla lettera a), alla lettera b), secondo alinea, alla lettera c), terzo alinea e quarto alinea;

• al punto 3. nelle intitolazioni aggiungere la parola "provinciale" sicché esse risulti "a livello Provinciale o similare"; inserire fra le parole "Consiglio" e "Provinciale" la parola "Direttivo" nella lettera a), nella lettera b. primo alinea, nella lettera c., terzo e quarto alinea. Inserire altresì dopo la parola "Provinciale" le parole "o similare" due volte nella lettera a., nel primo alinea del punto b., e nel terzo e nel quarto alinea del punto c.

- nell'Articolo 21 (post rinumerazione), riguardante LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI:

• al comma 2, inserendo dopo le parole "singole realtà regionali/provinciali" le parole "o similari";

• al comma 5, inserendo dopo la parola "Conferenza" le parole "dei Presidenti".

- nell'Articolo 22 (post rinumerazione), riguardante il PRESIDENTE:

• al comma 2, inserendo dopo le parole "Il Presidente convoca l'Assemblea" una "Adunanza così formata su deliberazione del Consiglio Direttivo" ed altresì inserendo dopo la



parole "formula l'ordine del giorno" le parole "e fissa data e luogo";

* inserendo un nuovo comma 4, del seguente tenore "Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo";

* conseguentemente rinumerando gli attuali commi 4, 5, 6, 7 e 8 rispettivamente in commi 5, 6, 7, 8 e 9, apportandovi le seguenti modifiche contenutistiche:

** al comma 5, inserendo dopo le parole "Vice Presidente Vicario" le parole "in assenza di questo, inserendo dopo le parole "Vice Presidenti" le parole "in base all'anzianità di iscrizione", eliminando le parole "secondo quanto previsto dal regolamento".

** al comma 6, inserendo dopo la parola "Giunta" le parole "di Presidenza";

* inserendo, da ultimo, un nuovo comma (il 10), del seguente preciso tenore "10. Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi."

- nell'Articolo 23 (post rinumerazione), riguardante i REVISORI DEI CONTI:

* incorporando l'attuale contenuto del comma 1 su due commi (il 1 e il 2);

* formulando il nuovo comma 1, nel seguente modo: "Può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile o amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. In ogni caso vengono eletti dall'Assemblea due supplenti";

* facendo diventare comma 2 la restante parte (che resta invariata) dell'attuale comma 1, e precisamente quella che inizia con le parole "Dura in carica quattro anni" e termina con le parole "ai fini associativi";

* conseguentemente rinumerando gli attuali commi 2, 3, 4 e 5 rispettivamente in commi 3, 4, 5 e 6, apportandovi le seguenti modifiche contenutistiche:

* al comma 3 (ora comma 4), inserendo una incidentale iniziale così formulata: "Se l'organo è collegiale";

** al comma 4 (ora comma 5), inserendo dopo la parola "del Consiglio" le parole "Direttivo";

- nell'Articolo 24 (post rinumerazione), riguardante l'ORGANO DI CONTROLLO:

* al comma 1, scrivendo l'acronimo del Codice del Terzo Settore come "C.T.S." in luogo di "CTS";

* al comma 2, inserendo dopo la parentesi (cause di ineleggibilità e decadenza), il periodo "scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile", per continuare con "e sono rieleggibili" (già attualmente previsto), in tal modo eliminando l'attuale periodo "Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le catego-

rie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice Civile";
inserendo altresì un ulteriore periodo del seguente tenore
"In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti";

* inserendo un nuovo comma 3, così elaborato: "3. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all' art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro";

* rendendo quale comma 4 l'attuale frase finale del comma 2 "Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento", aggiungendovi, alla fine, la parentesi così costituita "(se collegiale)";

* conseguentemente rinumerando gli attuali commi 3 (che diviene 5), 4 (che diviene 6), 5 (che diviene 7) e 6 (che diviene 8), apportandovi le seguenti modifiche concettuali:

** al comma 6 (già 4), inserendo al termine del periodo che finisce con le parole "in conformità alle linee guida ministeriali." un nuovo autonomo periodo del seguente contenuto "Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo";

** al comma 8 (già 6), eliminando le parole iniziali "I componenti" per sostituirla con le parole "Il Presidente o il componente" e conseguentemente concordando il verbo alla terza persona singolare dell'indicativo presente quindi come "partecipa" invece che "partecipano", sostituendo alla parola "Nazionale" le parole "del livello di riferimento" e nuovamente concordando il verbo e il participio in "viene invitato" in luogo di "vengono invitati", infine sostituendo alla parola "Nazionale" con le parole "Direttivo del livello di riferimento".

- nell'Articolo 25 (post rinumerazione), riguardante il REVISORE LEGALE DEI CONTI:

* innanzitutto suddividendo in sei commi l'attuale unico comma (numero 1), apportandovi le seguenti modificazioni:

** al comma 1, eliminando le parole "l'organo di revisione legale monocratico" per sostituirla con le parole "un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro" ed altresì eliminando per intero il periodo "Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 31";

** al comma 3, al comma 4 e al comma 5, inserendo dopo le parole "Il Revisore Legale" le parole "dei Conti".

- nell'Articolo 26 (post rinumerazione), riguardante il COLLEGIO DEI PROIBIVIRI:

* al comma 2, inserendo dopo la parola "giudica" le parole "in primo grado";

* al comma 5, inserendo dopo "Il Collegio dei Proibiviri" una incidentale del seguente tenore "in secondo grado" eliminan-



do le parole "di appello";
 - nell'Articolo 27 (post rinumerazione), riguardante il COL-
 LEGIO DI APPELLO NAZIONALE:
 * al comma 1, inserendo dopo le parole "di tre membri" le pa-
 role "più due supplenti";
 * introducendo, ex novo, il comma 4 così formulato: "4. Le
 decisioni del Collegio di appello sono insopprimibili nel ri-
 spetto di statuto e regolamento";
 - nell'Articolo 29 (post rinumerazione), ora intitolato "RI-
 SORSE" e non più "RISORSE ECONOMICHE";
 * introducendo, ex novo, il comma 5 così formulato: "5.
 A.I.O.G. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
 prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusiva-
 mente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento op-
 pure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare
 l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori im-
 piegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta
 per cento del numero dei volontari";
 - nell'Articolo 30 (post rinumerazione), riguardante il BI-
 LANCIO:
 * eliminando gli interi attuali commi 3, 4 e 5;
 * conseguentemente rinumerando il comma 6 in comma 3;
 - nell'Articolo 32 (post rinumerazione), riguardante le IN-
 COOPERABILITÀ:
 * al comma 2, eliminando le parole "e del Collegio dei Revi-
 sori";
 * al comma 5, sostituendo la parola "due" alla parola "tre"
 (con riferimento ai mandati) ed aggiungendo dopo la parola
 "consecutivi" il periodo "con lo stesso ruolo all'interno
 dello stesso livello, ad eccezione dei Presidenti e Vice Pre-
 sidenti dei gruppi Comunali o similari che non hanno limiti
 di mandato"; infine eliminando le parole "iniziati e poi in-
 terrotti per qualsiasi motivo" ed aggiungendo la parola "par-
 ziali" dopo il periodo "Nel computo dei mandati si intendono
 compresi anche quelli";
 * al comma 6, eliminando le parole "Collegio dei" rendendo
 singolare la parola "Revisore", sostituendo alle parole "del
 Collegio dei Revisori dei Conti" le parole "degli Organi
 previsti dagli art. 23-24-25", infine eliminando le parole
 "e nell'ipotesi di cui all'art. 23 comma 12 punti c, d, e
 del Regolamento";
 - nell'Articolo 33 (post rinumerazione), riguardante le AUTO-
 NOMIE REGIONALI:
 * al comma 2, inserendo fra le parole "Consigli" e "Regiona-
 li" la parola "Direttivi";
 - nell'Articolo 35 (post rinumerazione) riguardante le MODI-
 FICHE DELLO STATUTO:
 * al comma 1, sostituendo il numero 33 con il numero 34, ri-
 ferito all'articolo dello Statuto richiamato per la maggio-
 ranza richiesta circa la deliberazione di scioglimento ad ec-

decisione di diverse disposizioni di legge; -----
- nell'Articolo 16 ipso rineumerandosi riguardando le NORME
DI ATTUAZIONE: -----

“ al comma 1, aggiungendo in fondo al medesimo la parentesi
così formata: "istituzionale se in contemporanea con la mo-
difica dello statuto)". -----

Da ultimo, il Presidente dell'Assemblea illustra le ragioni
che rendono opportuno fissare l'entrata in vigore dello Sta-
tuto nel testo aggiornato con le modifiche da adottarsi nel-
l'odierna Assemblea e, quindi, l'efficacia delle sue disposi-
zioni come segue: -----

--- le disposizioni dello Statuto che presuppongono l'istitu-
zione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo
Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel mo-
desimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attua-
tivi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in
cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e
sarà operante e/o l'Associazione vi sarà is-
critta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti at-
tutivi saranno emanati ed entreranno in vigore; -----

--- ogni altra disposizione dello Statuto (e, quindi, quelle
che non presuppongono l'istituzione e l'operatività del Regi-
stro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/mi-
grazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione
di successivi provvedimenti attuativi) produce effetti imme-
diati. -----

----- *** -----
Tutto ciò detto ed in particolare esaurita l'esposizione delle
suggerite modifiche, aggiunte, integrazioni ed eliminazioni
allo Statuto, il Presidente dell'Assemblea -----

----- DÀ ATTO -----
che tutti detti interventi sono coerenti con la configurazione
di A.T.D.O. quale emergente dalla assente delibera in da-
ta 21 giugno 1919 (di cui al più volte citato verbale a regi-
tro del Notaio Alberto D'ABBICCO di Gioia del Colle, pari da-
ta, Reg. n. 34996/15992) -----

----- RICORDA, POI, -----
che in queste sedute assembleari potranno essere richiesti
dal Delegati presenti anche ulteriori chiarimenti allo Statu-
to, rispetto a quelli risultanti dalla stesura di cui sopra
si è fatta menzione -----

----- E, QUINDI, APRÈ IL DIBATTITO -----
Il Presidente dell'Assemblea concede la parola al Presidente
dell'Ente, SYLVAN PAVIA, la quale propone di integrare il
testo dell'articolo 14, relativo all'Assemblea ricostruttiva,
specificando che vi partecipano i soci se si tratta di
ricostruzione di un gruppo comunale o similare, precisando
che si tratta di un'integrazione volta ad armonizzare il te-
sto statutario da sottoporre all'approvazione dell'odierna
Assemblea. -----



DELIBERAZIONI

A seguito di tutto quanto sopra, poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, come il comparsa, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, fa constatare, preliminarmente propone all'Assemblea di votare unitariamente tutto il nuovo articolato dello Statuto, nella sua interezza, e non singolarmente gli articoli uno per uno, secondo la bozza predisposta e di cui sopra si è fatta menzione.

Portando, sotto ai voti tale sua proposta, con il sistema dell'alzata di cartoncino colorato parzialmente in rosso consegnato ai partecipanti in sede di accredito, e mi comunica il seguente esito:

* FAVOREVOLI: tutti ad eccezione dell'astento di cui infra; =

* CONTRARI: nessuno;

* ASTRUTTI: CASALINO Marcello (Piemonte);

Per effetto dell'intervento delibera, dà atto che l'Assemblea Straordinaria qui riunita ha stabilito di votare unitariamente l'approvazione del nuovo testo dello Statuto.

Ciò posto, il Presidente dell'Assemblea:

--- commette a me Notaio la lettura del testo del nuovo Statuto, composto di 37 (trentasette) articoli, sopra meglio indicato, onde sottoporlo all'approvazione della presente Assemblea;

--- mi invita, quindi, a far risultare dal presente verbale la delibera assembleare circa l'approvazione del nuovo testo di Statuto.

Io Notaio dò corso alla lettura del nuovo testo di Statuto, eseguita la quale il Presidente dell'Assemblea

M E T T E A I V O T I

l'approvazione del detto nuovo testo di Statuto, contenente le prospettate modifiche, aggiunte, integrazioni ed eliminazioni e apre la votazione per l'espressione del consenso assembleare circa l'accettazione delle stesse e per l'approvazione, conclusivamente, dello Statuto nella sua interezza.

A tal punto, il Presidente dell'Assemblea dichiara - ed io Notaio trascrivo - che l'odierna Assemblea dell'Ente, con voto espresso per alzata di cartoncino, come sopra, che ha prodotto i seguenti risultati:

* FAVOREVOLI: tutti i presenti ad eccezione dell'astento di cui infra;

* CONTRARI: nessuno;

* ASTRUTTI: CASALINO Marcello (Piemonte);

DELIBERA:

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto della "A.I.B.O." con le modifiche, aggiunte, integrazioni ed eliminazioni intervenute e sopra descritte, il tutto come da testo aggiornato infra allegato al presente atto;

2) di fissare l'entrata in vigore di siffatto Statuto nel testo aggiornato e sopra approvato e, quindi, l'efficacia del-

le sue disposizioni come segue: *****

--- le disposizioni dello Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore o/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge o/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; *****

--- ogni altra disposizione dello Statuto (e, quindi, quelle che non presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore o/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi) produce effetti immediati. *****

***** **PROCLAMAZIONE** *****

Il Presidente dell'Assemblea proclama quindi i risultati delle votazioni, riconoscendo che esse si sono svolte regolarmente. *****

***** **ALLEGAZIONE** *****

Il documento contenente l'approvato Statuto, composto di numero 37 (trentasette) articoli, si viene consegnato dal Presidente dell'Assemblea perché venga allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. *****

Il Notaio vi provvede ed allega il predetto documento al presente atto sotto la lettera "B", come parte integrante e sostanziale, intendendosi qui il suo intero contenuto come esattamente trascritto e integralmente riportato. *****

***** **CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA** *****

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che nessuno chiede ulteriormente la parola sul punto all'Ordine del Giorno della presente riunione assembleare e quindi - nei ringraziare i presenti per la loro partecipazione - dichiara chiusa la discussione sul predetto punto 3 all'Ordine del Giorno della presente riunione alle ore quindici e venti quarantanove. *****

***** **SPESE ED IMPOSTE** *****

Spese ed imposte del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della "A.I.D.O.". *****

Esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2007 e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del medesimo D.Lgs. 117/2007 e, comunque, dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto atto posto in essere da Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). *****

***** **I Compare(ri):** *****

* si dichiarano pienamente adotti delle modalità di utilizzo dei propri dati personali da parte del Notaio rogante, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. (General data protection regulation) e del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali; -----

* mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente verbale sotto la lettera "A". -----

Richiesto io Notaio ho rinevato il presente verbale, scritto da me e da persone di mia fiducia con mezzi elettronici e completato di mio pugno, e me ho dato lettura unitamente a quanto allegato sotto la lettera "B", ai componenti, i quali - su mia domanda - lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà ed a quanto accaduto e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti dieci. -----

Consiste di pagine quarantanove di tredici fogli. -----

F.L.R: -----

PERKIN Flavia -----

POZZI Leonida -----

Francesco Madao Notaio - impronta del Sigillo -----



ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.L.D.O. NAZIONALE - Roma, 18 - 19 gennaio 2020 -

Allegato "A"
Reg. 683, art. 628

DELEGATI

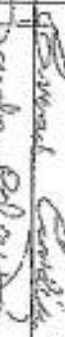
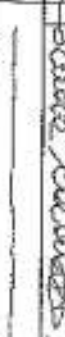
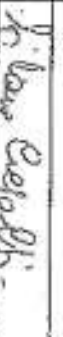
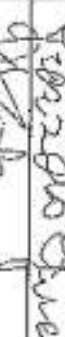
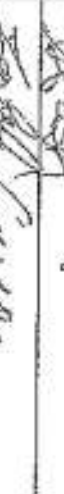
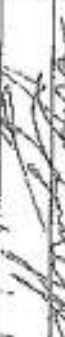
N.	COGNOME E NOME	REGIONE	FIRMA	NOTE
1	POPPIA FABIANO	BASILICATA	<i>Fabiano Poppi</i>	
2	DELLA CANANEA GIAMPIETRO	CALABRIA		
3	MARONI INES	CALABRIA		
4	SPINIELLO GIOVANNI	CAMPANIA		
5	VENDITTI GUGLIELMO	CAMPANIA		
6	BRUNO IRENE	EMILIA-ROMAGNA		
7	CONTARDI ELENA	EMILIA-ROMAGNA		
8	CRESCHI STEFANO	EMILIA-ROMAGNA		
9	BERNABEI FIORELLA	FRIULI V.G.	<i>Fiorilla Bernabei</i>	
10	CASINI AGNESE	LAZIO	<i>Agnes Casini</i>	
11	PERDICARO ROBERTO	LAZIO	<i>Roberto Perdicaro</i>	
12	RATTI BEATRICE	LAZIO		
13	AVANZINI FRANCESCO	LIGURIA	<i>Francesco Avanzini</i>	
14	MALTESE ROBERTO	LIGURIA	<i>Roberto Maltese</i>	
15	ANDRINI SANTINA	LOMBARDIA	<i>Santina Andrini</i>	
16	ANZALONE ANGELA	LOMBARDIA	<i>Angela Anzalone</i>	
17	BARTESAGHI ANGELA	LOMBARDIA	<i>Angela Bartesaghi</i>	
18	BAZZANA GIANNA	LOMBARDIA	<i>Gianna Bazzana</i>	
19	BOLIS MONICA	LOMBARDIA	<i>Monica Bolis</i>	

Stefano Poppi

Francesco Avanzini

Francesco Avanzini



N.	COGNOME E NOME	REGIONE	FIRMA	NOTE
20	BORGESSE ANTONINA	LOMBARDIA		
21	BOSISIO PAOLO	LOMBARDIA		
22	CALLONI LEONID	LOMBARDIA		
23	CARLI FRANCO	LOMBARDIA		
24	CARRARA SABRINA	LOMBARDIA		
25	CIVIDINI EVERARDO	LOMBARDIA		
26	COLOMBO DONATA	LOMBARDIA		
27	COLZANI ENRICA	LOMBARDIA		
28	CREPALDI SILVANA	LOMBARDIA		
29	D'ATRI LUCIO	LOMBARDIA		
30	FORMICONI BRUNO	LOMBARDIA		
31	FREZZATO GUERRINA	LOMBARDIA		
32	GRAZIATI ANTONELLA	LOMBARDIA		
33	LAROSA GIUSEPPE	LOMBARDIA		
34	LOVO LINO	LOMBARDIA		
35	MENSI VITTORIA	LOMBARDIA		
36	MONTINI MAURIZIO	LOMBARDIA		
37	MONZANI NATALINA	LOMBARDIA		
38	MOSCONI LUCA	LOMBARDIA		

Stens (Dai)

 Fun. del M...


N.	COGNOME E NOME	REGIONE	FIRMA	NOTE
39	NEGRONI ENRICA	LOMBARDIA	<i>Enrica Negrone</i>	
40	OLDANI GIUSEPPE	LOMBARDIA	<i>Giuseppe Oldani</i>	
41	PERUCCHINI GIUSEPPE	LOMBARDIA	<i>Giuseppe Perucchini</i>	
42	POZZI LEONIDA	LOMBARDIA	<i>Leonida Pozzi</i>	
43	PRANDINI ROSARIA	LOMBARDIA	<i>Rosaria Prandini</i>	
44	RAVASI GIOVANNI	LOMBARDIA	<i>Giovanni Ravasi</i>	
45	REDAELLI RICCARDO	LOMBARDIA	<i>Riccardo Redaelli</i>	
46	SARTIRANA GIUSEPPE	LOMBARDIA	<i>Giuseppe Sartirana</i>	
47	SCALISE ANTONIO	LOMBARDIA	<i>Antonio Scalise</i>	
48	TREVISI ARIBERTO	LOMBARDIA	<i>Ariberto Trevisi</i>	
49	VACCA VITALIA MARIA	LOMBARDIA	<i>Maria Vacca</i>	
50	VILLA DULIO	LOMBARDIA	<i>Dulio Villa</i>	
51	MARINANGELI LUCIA	MARCHE	<i>Lucia Marinangeli</i>	
52	RICIPLUTI GABRIELE	MARCHE	<i>Gabriele Riciputi</i>	
53	AROSSA FABIO	PIEMONTE	<i>Fabio Arossa</i>	
54	BERTOLINO PAOLA	PIEMONTE	<i>Paola Bertolino</i>	
55	CASALINO MARCELLO	PIEMONTE	<i>Marcello Casalino</i>	
56	CIRIACIENE GIOVANNI	PIEMONTE	<i>Giovanni Ciriaciene</i>	
57	CONTENTI CLAUDIA	PIEMONTE	<i>Claudia Contenti</i>	

Firma del delegato

Firma del delegato

Firma del delegato



ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.I.D.O. NAZIONALE - Roma, 18 - 19 gennaio 2020 -

DELLA

N.	COGNOME E NOME	REGIONE	FIRMA	NOTE
58	MIONE VALTER	PIEMONTE	<i>Valter Mione</i>	
59	SIBONA GIUSEPPE	PIEMONTE	<i>Giuseppe Sibona</i>	
60	SOMMO ISABELLA	PIEMONTE	<i>Isabella Sommo</i>	
61	VERGNANO GIANFRANCO	PIEMONTE	<i>Gianfranco Vergnano</i>	
62	D'APOLLO CIRO	PUGLIA	<i>Ciro D'Apollò</i>	
63	CAROLI PAOLO	PUGLIA	<i>Paolo Caroli</i>	
64	INCHINGOLO NATALIA	PUGLIA	<i>Natalia Inchingolo</i>	
65	NEGlia GIUSEPPE	PUGLIA	<i>Giuseppe Neglia</i>	
66	SCAROLA VITO	PUGLIA	<i>Vito Scarola</i>	
67	TURNONE DONATO	PUGLIA	<i>Donato Turrone</i>	
68	COLLU GIUSEPPE	SARDEGNA	<i>Giuseppe Collu</i>	
69	GALLO MARIA LUISA	TOSCANA	<i>Maria Luisa Gallo</i>	
70	GIOMI PIETRO	TOSCANA	<i>Pietro Gioni</i>	
71	MANCINI MARTINA	TOSCANA	<i>Martina Mancini</i>	
72	MENICONI MARTINA	TOSCANA	<i>Martina Meniconi</i>	
73	NAPPO SOFIA	TOSCANA	<i>Sofia Nappo</i>	
74	OCCHIONI FRANCESCO	TOSCANA	<i>Francesco Occhioni</i>	
75	ULIACCO MAURIZIO	TOSCANA	<i>Maurizio Uliacco</i>	
76	CANEPELE REMO	TRENTINO	<i>Remo Canepile</i>	

Stefano Belli

Stefano Belli

Stefano Belli



STATUTO
DI A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

L'A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - ODV fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, ha sede legale a Roma. È costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1. È una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità dell'A.I.D.O. sono:

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'Associazione:

- a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
- b. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;
- c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;
- d. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
- e. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
- f. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli iscritti;
- g. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.

2. A.I.D.O. può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.
4. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può instaurare rapporti, accordi e collaborazioni con Enti pubblici e soggetti privati.

Art.4 SOCI

1. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di A.I.D.O. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. Sono Soci dell'A.I.D.O. le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l'A.I.D.O. per i fini istituzionali.
3. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea. Il libro degli Associati di A.I.D.O. corrisponde al S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O. che è informatico).
4. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali, o fino all'assemblea elettiva successiva, e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti se esterni all'Associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo di ogni livello. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla Sezione Provinciale o similare di appartenenza. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione e diventa effettivo con la restituzione dell'atto olografo. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, a tutti i livelli, può deliberare l'espulsione degli associati per:

- a) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- b) inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
- c) indegnità.

Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata A.R. all'associato espulso. Avverso l'espulsione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 STRUTTURE

1. L'Associazione si articola in:
 - A.I.D.O. Nazionale
 - A.I.D.O. Regionali
 - Sezioni Provinciali, di Area Metropolitana, o Pluricomunali
 - Gruppi Comunali o Intercomunali

L'articolazione delle Strutture in ambito Regionale è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell'organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell'ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l'Associazione, anche prevedendo la costituzione di Sezioni Pluricomunali, Comprensoriali o Territoriali e la costituzione di Gruppi Intercomunali o Rionali.

2. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle A.I.D.O. Regionali.
3. L'Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione Provinciale o similare e di Gruppo Comunale o similare ha i seguenti organi:
 - Assemblea;
 - Consiglio Direttivo;
 - Giunta di Presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale e provinciale);
 - Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale);
 - Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Organo di controllo, se istituito ai sensi dell'art. 30 C.T.S.;
 - Revisore Legale dei Conti, se istituito ai sensi dell'art. 31 C.T.S.;
 - Collegio dei Probiviri (obbligo solo a livello regionale e nazionale);
 - Collegio di Appello Nazionale dei Probiviri.
4. A livello di Gruppo Comunale o similare, il Collegio dei Revisori è facoltativo; ove non fosse stato eletto è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
5. A livello di Gruppo Comunale e a livello Sezione Provinciale, o similari, il Collegio dei Probiviri, se mancante, è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
6. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.
7. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate; in merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
8. A.I.D.O., nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo nonché ai dirigenti.
9. Ai Consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.

Art. 7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea elettiva è formata:
 - a livello Gruppo Comunale o similare da tutti i Soci;
 - ai livelli Nazionale, Regionale e Provinciale o similare dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio Direttivo medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell'ultima Assemblea elettiva.
3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.
4. Ogni Assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
5. Hanno diritto al voto:
 - a livello Gruppo Comunale o similare i Soci;
 - a livello Sezione Provinciale o similare, Regionale e Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.
6. Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.

Art. 8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia è formata:
 - a livello Gruppo Comunale o similare dai Soci;
 - a livello Nazionale, Regionale e Provinciale o similare dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato.



Ognuno di loro ha diritto a un voto.

2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 9, 10, 11 e 12 tutti comma 1).

Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
3. Spetta all'Assemblea Nazionale:
 - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e della relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo / Revisore Legale dei Conti;
 - c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
 - e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
 - f. l'approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
 - g. la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
 - h. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
 - i. quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e della Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proibiviri e del Collegio di Appello Nazionale dei Proibiviri;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti Provinciali o similari, o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Spetta all'Assemblea Regionale:
 - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo Regionale;
 - b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
 - c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Regionale;
 - d. l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
 - e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da Indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
 - f. la determinazione delle quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali o similari;
 - g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
 - h. quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale e della Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proibiviri;
 - la nomina dei Delegati all'Assemblea Nazionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche nazionali;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 11 ASSEMBLEA PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. L'Assemblea elettiva provinciale o similare è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Comunali o similari o di un loro Delegato, o di un Referente di zona, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Spetta all'Assemblea Provinciale o similare:

- a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
- b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
- c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
- d. l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
- e. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa provinciale come da indicazioni del Consiglio Direttivo Regionale adeguandoli alla situazione territoriale;
- f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Gruppi Comunali o similari;
- g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
- h. quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o similare e della Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la nomina dei Delegati all'Assemblea regionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche regionali;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1. L'Assemblea del Gruppo Comunale o similare è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci. È convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale o similare;
 - b) l'approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell'Amministratore e della Relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
 - c) l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Comunale o similare;
 - d) la programmazione dell'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Provinciale o similare da attuare nell'ambito territoriale;
 - e) la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci;
 - f) ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
 - g) quando elettiva:
 - elegge i membri del Consiglio Direttivo Comunale o similare, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
 - nomina i Delegati all'Assemblea Provinciale o similare;
 - indica i Candidati alle cariche provinciali o similari;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE O SIMILARE

1. L'Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione Provinciale o similare su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del Comitato promotore.

Art. 14 ASSEMBLEA RICOSTITUTIVA

1. Qualora si tratti di un'assemblea per ricostituire una struttura precedentemente esistente, si parla di assemblea ricostitutiva.
2. Nel caso di Assemblea ricostitutiva partecipano i delegati nominati nell'ultima assemblea elettiva o i soci se si tratta di ricostituzione di un Gruppo Comunale o similare.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.
2. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.

3. I singoli Consigli Direttivi devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.
4. Ogni Consiglio Direttivo può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio ne dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Regionale per l'interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni).
5. I Consigli Direttivi intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.
6. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata - prorogabile una sola volta per uguale periodo - di tre mesi, cura l'ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l'applicazione da parte dei Consigli Regionali;
 - b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
 - c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Direttivo Regionale, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni o fino all'assemblea elettiva successiva.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
6. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
 - b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
 - c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
 - d. la promozione di convegni su temi specifici;
 - e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 - f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Art. 17. CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:
 - a. individua le linee guida dell'attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale;
 - b. coordina l'attività delle Sezioni con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;
 - c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale o similare, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni o fino all'assemblea elettiva successiva.

5. Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
6. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo Regionale:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Regionale;
 - b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
 - c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
 - d. la promozione di convegni su temi specifici;
 - e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 - f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale o similare:
 - a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le ASL/ASO. Ove nel territorio provinciale esistano più ASL/ASO coordina le attività svolte dai Gruppi Comunali o similari nei rapporti con le singole ASL/ASO;
 - b. coordina l'attività dei singoli Gruppi Comunali o similari controllandone il rispetto delle norme statutarie;
 - c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
 - d. conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi dei residenti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo A.I.D.O. secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, sempre in numero dispari.
3. Si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni (o fino all'assemblea elettiva successiva).
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale o similare elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
5. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo Provinciale o similare:
 - a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Provinciale o similare;
 - b. la realizzazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Provinciale o similare;
 - c. la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della Donazione in ambito provinciale o similare;
 - d. la promozione di convegni su temi specifici;
 - e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.
 - f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
6. Nel caso di inattività di un Gruppo Comunale o similare o di impossibilità di costituzione, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Direttivo Provinciale o similare può nominare un Referente per lo svolgimento dell'attività associativa.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1. A livello Gruppo Comunale o similare il Consiglio Direttivo:
 - a. predisporre gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo per la successiva approvazione dell'Assemblea comunale, ai sensi di legge e, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
 - b. valida i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
 - c. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
 - d. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
 - e. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza;

- f. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.
2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, sempre in numero dispari.
 3. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni (o fino all'assemblea elettiva successiva).
 4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; è facoltativo un Vice Presidente Vicario.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo. È organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori, in particolare:

1. a livello Nazionale:

- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la successiva approvazione dell'Assemblea Nazionale, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
- b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative a livello nazionale e internazionale;
 - elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
 - acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
 - la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Nazionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
 - la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
 - su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale, del quale esegue le delibere;
- d. attende all'ordinaria amministrazione.

2. a livello Regionale:

- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale per la successiva approvazione dell'Assemblea Regionale, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
- b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Regione;
 - le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Regionale.
- c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
 - acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
 - la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Regionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
 - su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Regionale, del quale esegue le delibere;
- d. attende all'ordinaria amministrazione.

3. a livello Provinciale o similare:

- a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Provinciale o similare per la successiva approvazione dell'Assemblea Provinciale o similare, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
- b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Provincia; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
- c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - acquisto beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;

- acquisto di beni di ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
 - la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Provinciale o similare a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare, del quale esegue le delibere;
- d. attende all'ordinaria amministrazione;
 - e. vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O.).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell'organo superiore. È costituita a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza.
2. È la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'A.I.D.O. Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali o similari e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi delle attività di interesse sovraregionale/interprovinciale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
3. È convocata dal Presidente Nazionale/Regionale almeno tre volte l'anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.
4. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.
5. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art. 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l'ordine del giorno e fissa data e luogo in accordo con la Giunta di Presidenza.
4. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, da uno dei Vice Presidenti in base all'anzianità di iscrizione.
6. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.
7. Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza.
8. Assumendo, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta di Presidenza stessa in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.
9. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
10. Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1. Può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. In ogni caso vengono eletti dall'Assemblea due supplenti.
2. Dura in carica quattro anni e svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
4. Se l'organo è collegiale, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.
5. Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti

ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

6. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato l'organo di controllo, che sostituisce il presente Organo.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del C.T.S. l'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, così come di seguito regolato.
2. L'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale, rimane in carica 4 anni. Se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale e dalle Assemblee dei rispettivi livelli, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile e sono rieleggibili. In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento (se collegiale).
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
8. Il Presidente o il componente dell'Organo di Controllo partecipa di diritto all'Assemblea del livello di riferimento e viene invitato alle sedute del Consiglio Direttivo del livello di riferimento.

Art. 25 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Esso dura in carica per quattro anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello dalla prima Assemblea utile e dura in carica fino al termine del mandato.
3. Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
4. Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.
5. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.
6. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea di riferimento è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri giudica in primo grado al proprio livello i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

	4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo. 5. Il Collegio dei Probiviri, in secondo grado, decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori. 6. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale. 7. Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo della Struttura competente.
	Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE 1. Si compone di tre membri più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all'Associazione. 2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionale. 3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente. 4. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili nel rispetto di statuto e regolamento.
	Art. 28 LIBRI SOCIALI 1. A.I.D.O. adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme applicabili. 2. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa motivata richiesta scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni.
	Art. 29 RISORSE 1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. L'A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da: a. contributi dei Soci e di privati; b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione; c. contributi di Organismi internazionali; d. donazioni e lasciti testamentari; e. rimborsi derivanti da convenzioni; f. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse; g. reddito del patrimonio; h. altre entrate consentite. 3. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017. 5. A.I.D.O. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
	Art. 30 BILANCIO 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del C.T.S. ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

3. È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.
Art. 31 BILANCIO SOCIALE
1. Nei casi previsti dalla legge, A.I.D.O. redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito Internet, in conformità all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.
Art. 32 INCOMPATIBILITÀ
1. La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. 2. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza del livello immediatamente superiore. 3. I membri del Consiglio Direttivo a qualsiasi livello sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti del livello superiore. 4. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l'incarico di Presidente e Segretario dell'Assemblea del livello di riferimento. 5. Le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi con lo stesso ruolo all'interno dello stesso livello, ad eccezione dei Presidenti e Vice Presidenti dei gruppi Comunali o similari che non hanno limiti di mandato. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli parziali. 6. Le cariche del Revisore dei Conti a tutti i livelli non sono compatibili con le cariche degli Organi previsti dagli art. 23-24-25 e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore. 7. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.
Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI
1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell'Assemblea Regionale. 2. I Consigli Direttivi Regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell'organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali.
Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
1. L'A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. 2. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall'articolo 34 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento ad eccezione di diverse disposizioni di Legge.
Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE
1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea Nazionale Ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello statuto).
Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI
All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo settore ed in particolare del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

F.to:

PETRIN Flavia

POZZI Leonida

Francesco Madeo Notaio – Impronta del Sigillo



PAGINA BIANCA
SPAZIO NON UTILIZZABILE



Raccolta n. 428

Attesto io Francesco MADEO, Notaio in Roma, con Studio in
Via Cola di Rienzo n. 212, che la presente copia contenuta
in QUANTUM fasciale è conforme all'originale che
trovasi depositato fra i miei atti, debitamente firmato, e
si rilascia a richiesta di parte in esenzione di bollo per
gli usi consentiti dalla legge.

Roma, presso il mio Studio in Via Cola di Rienzo n. 212 il
giorno 27 (ventisette) gennaio 2020 (duemilaaventi)

Francesco Madeo

